



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 2546

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 246 del 14.10.2021;
- VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico in data 28.06.2022, con cui è stato modificato il succitato Regolamento elettorale;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.06.2022, con cui il suddetto Consesso ha espresso parere favorevole in merito alle predette modifiche;
- SENTITO il Direttore Generale

DECRETA

È emanato il Regolamento elettorale di Ateneo come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Bari, 11 luglio 2022

IL RETTORE

Stefano Bronzini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I ELEZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti negli organi collegiali, fatte salve quelle nei Consigli di Corso di studio, delle Scuole e le rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo, alle quali si applicano, comunque, le norme del presente Titolo.

2. Nel presente Regolamento, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico-amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 bis – Procedura elettorale automatizzata

1. Con l'atto di indizione delle elezioni può essere stabilito che le votazioni, o parte di esse, avvengano con procedura automatizzata, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche. L'atto di indizione delle elezioni detta a tal fine apposite norme, anche in deroga agli artt. 12, 13 e 14, del presente Regolamento, in modo comunque che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto, nonché la pubblicità dello scrutinio dei voti.

2. In caso di votazioni con procedura automatizzata, prima dell'inizio delle votazioni, la Commissione elettorale centrale verifica l'idoneità e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche e dei programmi in esse utilizzati; a tale verifica possono assistere i rappresentanti di ciascuna lista i quali dovranno essere convocati almeno con 3 giorni di anticipo.

3. L'elaborazione dei dati relativi allo scrutinio dei voti avviene a cura della Commissione elettorale centrale, coadiuvata dai tecnici preposti.

Art. 2 - Sistemi elettorali

1. I sistemi elettorali adottati per la elezione degli Organi di Ateneo, nonché delle rappresentanze negli Organi collegiali, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 23, sono:

- il sistema maggioritario,
- il sistema proporzionale.

2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, provvede a stilare apposita graduatoria e dichiara eletti, in numero pari a quello degli eligendi, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi.

Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica fatto salvo quanto diversamente previsto.

Nelle ipotesi di elezioni studentesche, in caso di parità, prevale la maggiore anzianità riveniente dall'anno di iscrizione al corso di studio per il quale lo studente è stato eletto,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

compresi i casi di prosecuzione di carriera qualora consentano allo studente la permanenza nel medesimo Organo.

In subordine, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

3. In applicazione del sistema proporzionale, le liste dei candidati, ove previste, devono assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, nella misura minima del 30 per cento ciascuno.

Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, il Presidente del seggio o la Commissione Elettorale Centrale ove prevista:

- a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in tutti i seggi;
- b) determina, la cifra individuale di ciascun candidato costituita dal totale dei voti di lista sommati ai voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) divide successivamente per uno, per due... fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;
- d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra i quozienti quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente, sceglie quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, procede con sorteggio;
- e) assegna il numero degli eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, tra le altre liste che hanno ottenuto seggi secondo l'ordine dei quozienti;
- f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con maggior numero di preferenze.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Art. 3 - Validità delle votazioni

1. Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Le votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi sono valide se vi abbia preso parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

3. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni relative all'elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali, si procede, per non più di una volta, a nuove operazioni di voto.

4. Ove persista la circostanza di cui al comma precedente l'Organo, ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. a) dello Statuto, s'intende validamente costituito anche in assenza della rappresentanza non eletta.

Art. 4 - Esclusione dall'elettorato

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art. 5 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili coloro che risultano:

- collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità;
- collocati in aspettativa facoltativa per cariche elettive ai sensi della L. 816/85 e s.m.i.;
- gli assenti per servizio militare o sostitutivo civile;
- gli studenti che siano dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Università e degli altri Enti pubblici, nonché gli studenti dipendenti di aziende che lavorano per conto dell'Università.

2. Sono, inoltre, ineleggibili:

- i docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica sia risultata negativa, ai sensi dell'art. 49 del vigente Statuto;
- i docenti a tempo pieno che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
- tutti coloro che siano incorsi, nei 10 anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura;
- gli studenti che non risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, alla data della presentazione delle candidature, nonché gli studenti ripetenti, allorché siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.

Art. 6 - Incompatibilità

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'art. 51 dello Statuto, nell'ipotesi di cariche elettive per cui è richiesto il tempo pieno, il candidato, che non sia in possesso di tale requisito, contestualmente all'accettazione della candidatura, deve produrre dichiarazione di opzione per il regime di impegno prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina o proclamazione.

CAPO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 7 - Convocazione del corpo elettorale

1. L'Organo competente, di volta in volta individuato dal presente Regolamento, non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della data delle votazioni, indice le elezioni degli Organi o delle rappresentanze elettive disponendo con apposito bando la convocazione del relativo corpo elettorale fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 2.

2. Il bando di indizione deve contenere:

- a) i termini e le modalità di convocazione del corpo elettorale;
- b) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle candidature ove previste;
- d) i termini, le modalità di predisposizione, di sottoscrizione e di presentazione delle liste ove previste;
- e) i termini e le modalità di regolarizzazione delle liste;
- f) i termini e le forme di pubblicità delle candidature ove previste e delle liste riscontrate regolari;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

- g) i termini e le modalità di designazione dei rappresentanti di lista;
- h) i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione delle liste degli elettori;
- i) le modalità di svolgimento della propaganda elettorale;
- j) il numero, la ubicazione, l'orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi tali da garantire la più ampia partecipazione dell'elettorato;
- k) ogni altro elemento specifico relativo alle elezioni indette;
- l) i termini e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni elettorali non previsti dal presente Regolamento.

3. Il bando di indizione è reso pubblico mediante pubblicazione sul portale dell'Università.

Art. 8 - Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono predisposte a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, e rese pubbliche, mediante pubblicazione sul portale dell'Università, nei termini e secondo le forme previste dai rispettivi bandi di indizione.

Art. 9 - Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono di volta in volta stabilite dalla Commissione elettorale Centrale, ove prevista, ovvero dall'Organo competente all'indizione delle elezioni.

2. L'Organo competente fissa le regole sulla propaganda elettorale in modo da assicurare condizioni uniformi a tutti i candidati e a tutte le liste partecipanti alla consultazione, nel rispetto anche del principio di parità uomo-donna.

3. L'Organo che ha emesso il bando di indizione delle elezioni riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale ambienti idonei allo svolgimento di eventuali assemblee.

Art. 10 - Seggi

1. I seggi elettorali sono composti da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario.

2. I componenti dei seggi sono scelti fra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, che non risultino fra i candidati da eleggere. Nell'ipotesi di elettorato attivo composto solo da docenti, i componenti dei seggi, in subordine, possono essere scelti anche tra il personale tecnico-amministrativo.

Nell'ipotesi in cui il corpo elettorale sia costituito da una pluralità di categorie, il seggio deve essere composto in modo tale da assicurare un rappresentante per ciascuna di esse.

Il segretario è scelto tra il personale tecnico – amministrativo.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, i componenti dei seggi sono scelti fra il personale tecnico - amministrativo.

3. Il numero, l'ubicazione, l'orario di apertura e i termini per la costituzione dei seggi sono determinati dal bando di indizione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

È fatta, comunque, salva la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

4. Il Presidente del seggio individua fra i componenti il vicepresidente.

5. Il seggio opera validamente purché siano presenti, almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

6. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza dal momento dell'insediamento a quello della chiusura a completamento delle operazioni di scrutinio.

7. Al personale tecnico-amministrativo e al personale docente impegnato nella composizione dei seggi e nel servizio di vigilanza, nelle tornate elettorali per il rinnovo degli Organi di governo, spetta un compenso nella misura determinata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Operazioni di voto

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è, comunque, garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.

2. Al personale tecnico-amministrativo è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

3. A tutte le operazioni del seggio può assistere un rappresentante di lista o di gruppo Organizzativo sindacale o di singolo candidato, se non presentato all'interno di una lista o di un gruppo Organizzativo sindacale.

4. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni del seggio e ne garantisce il regolare svolgimento.

5. All'atto della costituzione del seggio il Presidente riceve in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, ha l'obbligo di controllare l'agibilità dei locali e la presenza di cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto nonché di esporre gli elenchi degli aventi diritto al voto.

6. Il Presidente sigla o fa siglare e timbrare le schede elettorali necessarie per la votazione.

Art. 12 - Modalità di voto

1. L'espressione del voto è libera e segreta.

2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:

a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;

b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;

c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;

d) assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda;

e) annota l'avvenuto esercizio di voto, a richiesta dell'elettore studente, sul tesserino universitario o sulla ricevuta di immatricolazione.

3. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione, sia riconosciuto dal Presidente stesso o da un componente del seggio.

Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell'art. 95 del DPR 570/60 e s.m.i.

4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato da struttura pubblica competente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il segretario ne prende nota a verbale.

5. Ciascun elettore può votare fino ad un terzo degli eligendi (ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto) e, comunque, può esprimere almeno una



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

preferenza e non più di cinque. Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulle/a righe/a tracciate/a, il nominativo del/i candidato/i che si intende votare, nonché, in caso di omonimia, la data di nascita di chi si intende votare. Tali dati anagrafici saranno deducibili dal manifesto delle candidature ovvero dalle liste degli elettori rese disponibili presso ciascun seggio. Ove si tratti di sistema proporzionale a liste concorrenti il voto va espresso anche contrassegnando la lista prescelta.

6. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione, ai sensi dell'art. 7 comma 2.

2. Ai fini delle operazioni di scrutinio, sono scrutinate per prime le schede relative al Senato Accademico, poi quelle relative al Consiglio di Amministrazione e, a seguire, quelle relative: al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al C.U.G. e ai Consigli di Dipartimento.

3. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

4. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, ove previsti, ovvero di nomi non compresi in alcuna delle liste presentate oppure a favore di più liste.

5. In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.

6. I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Pertanto, rimangono validi nell'ordine espresso dall'elettore quelli pari ad un terzo del numero degli eligendi.

7. Sono, altresì, nulli i voti di preferenza attribuiti a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati della stessa lista.

8. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui all'art. 11, comma 3. La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva del voto.

9. Prima di sciogliere la seduta il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette, al fine della conservazione degli atti, all'Organo che ha indetto le elezioni;
- rimette alla Commissione elettorale Centrale, ove prevista, o al Rettore l'altra copia del verbale del seggio, ai fini della nomina o proclamazione degli eletti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art. 14 - Risultati delle votazioni

1. I risultati delle votazioni sono dichiarati:

- dal Presidente del seggio, nelle elezioni ove è costituito un unico seggio elettorale;
- dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, nelle elezioni ove siano costituiti più seggi elettorali.

2. La Commissione Elettorale Centrale, ove prevista, per la elaborazione dei risultati delle votazioni, si riunisce entro 48 ore lavorative dalla chiusura dei seggi.

Art. 15 - Nomina e Proclamazione

1. Il Direttore di Dipartimento è nominato con provvedimento del Rettore.

2. I rappresentanti negli Organi di governo e in quelli delle strutture didattiche e di ricerca sono proclamati eletti con provvedimento del Rettore.

Art. 16 - Surrogazione ed elezioni suppletive

1. I rappresentanti negli Organi disciplinati dal presente Regolamento e i Direttori di Dipartimento cessano dalla carica allo scadere del termine del mandato previsto dallo Statuto dell'Università.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di Direttore di Dipartimento, si procede entro 10 giorni a nuove elezioni.

In caso di rinuncia, di decadenza, anche per cambiamento di status, o di dimissioni prima della scadenza del mandato di un rappresentante in un Organo collegiale eletto con il sistema maggioritario, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

Nel caso in cui prima della scadenza del mandato venga meno lo status di studente a seguito del conseguimento del titolo di laurea triennale, la decadenza dalla carica non ha efficacia immediata, sempre che si perfezioni l'iscrizione alla laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento ovvero al medesimo Consiglio di classe/interclasse, entro 45 giorni dal conseguimento del titolo di laurea triennale.

3. Nel caso di rappresentanze degli studenti elette con il sistema proporzionale su liste concorrenti, la surrogazione avviene con riferimento al primo dei non eletti della stessa lista cui appartiene il componente da sostituire.

Ove la lista risulti esaurita, si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti, delle liste che hanno ottenuto seggi, che abbia avuto il maggior numero di voti in assoluto, a prescindere dalla lista di appartenenza. In caso di parità di voti si applicano le norme di cui all'art.2, comma 2, del presente Regolamento.

Ove tutte le liste che abbiano ottenuto seggi risultino esaurite, si procede alla surroga con il candidato che abbia avuto il maggior numero di voti in assoluto, tra le liste che non hanno ottenuto seggi. In caso di parità di voti si applicano le norme di cui all'art.2, comma 2, del presente Regolamento.

4. Le dimissioni, corredate da copia di un documento di riconoscimento, devono essere presentate personalmente o trasmesse dal proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica alla U.O. Gestione documentale corrente.

Art. 17 – Ricorsi

1. Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso da proporsi entro 24 ore lavorative dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Organo competente ad indire la elezione, che si pronuncia, in prima istanza, nelle 24 ore lavorative successive.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

2. Avverso tale decisione è ammesso, entro 24 ore lavorative, ricorso alla Commissione Elettorale Centrale nei casi in cui è prevista la sua costituzione; negli altri casi, è ammesso, entro 24 ore lavorative, ricorso al Rettore.

La Commissione Elettorale Centrale e il Rettore si pronunciano, in seconda istanza, nei due giorni lavorativi successivi.

CAPO III NORME COMUNI DI ORGANIZZAZIONE ELETTORALE

Art. 18 - Norme di organizzazione generale

1. Per l'elezione di tutte le rappresentanze negli Organi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, sono costituiti l'Ufficio Elettorale e la Commissione Elettorale Centrale.

2. Per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento e delle Scuole, l'organizzazione elettorale è decentrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, fatta eccezione per l'elezione della rappresentanza degli studenti per cui si applica l'organizzazione di cui al 1° comma.

Art. 19 - Ufficio elettorale

1. Con provvedimento del Direttore Generale, presso la Direzione Generale, viene istituito l'Ufficio Elettorale con il compito di:

- a) predisporre - tenendo conto della struttura di appartenenza - le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto;
- b) aggiornare le liste degli elettori su comunicazione scritta dei competenti uffici, di cui al successivo comma 2, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente di seggio interessato;
- c) ricevere le candidature, ove previste, e le accettazioni di candidatura presentate in forma scritta o in liste concorrenti;
- d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti;
- e) rendere pubbliche le candidature, ove previste, riscontrate regolari, nei termini e nelle forme prescritte nel bando di indizione;
- f) ricevere, nei termini stabiliti nel bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali, e nella Commissione Elettorale Centrale;
- g) pubblicare sul portale dell'Università gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti nel bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione;
- h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

L' Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti a cura degli uffici competenti con l'indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e, per i soli studenti, anche del numero di matricola, devono essere ripartiti, secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale.

Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà - entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - di proporre ricorso scritto al Direttore Generale, che decide in merito.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art. 20 - Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è composta da tre docenti (uno di prima fascia, uno di seconda fascia, un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, e due unità di personale tecnico - amministrativo, designati dal Senato Accademico, che individua fra gli stessi il Presidente.

I componenti della Commissione Elettorale Centrale durano in carica tre anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

La Commissione Elettorale Centrale opera validamente in presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. La Commissione elettorale Centrale ha il compito di:

- a) esprimere pareri in ordine ai quesiti relativi alla materia elettorale;
- b) stabilire le regole per lo svolgimento della propaganda elettorale e vigilare sul rispetto delle stesse;
- c) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
- d) dichiarare i risultati;
- e) disporre la pubblicazione dei risultati sul portale dell'Università;
- f) verificare l'idoneità e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettroniche e dei programmi in esse utilizzati in caso di voto elettronico;

3. Avverso le decisioni della Commissione, di cui al precedente comma 2, può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 24 ore lavorative dall'adozione delle stesse; sul ricorso, il Senato Accademico decide entro i successivi 7 giorni lavorativi.

4. La Commissione decide, altresì, in seconda istanza, sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 17, comma 2, del presente Regolamento.

5. La Commissione Elettorale Centrale procede, inoltre, ad attribuire definitivamente il voto nei casi previsti dall'art. 13, comma 8, del presente Regolamento.

6. Dopo la presentazione delle candidature la Commissione Elettorale Centrale è integrata, per le operazioni relative alle elezioni effettuate con sistema proporzionale, da un rappresentante per ciascuna lista.

7. La Commissione opera nella sua composizione di base fino all'integrazione con i rappresentanti di cui sopra, che svolgono funzioni consultive.

8. Al personale componente la Commissione Elettorale Centrale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II SENATO ACCADEMICO

Art. 21 – Composizione

Il Senato Accademico è composto da:

- a) il Rettore;
- b) venti Direttori di Dipartimento;
- c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;
- d) cinque rappresentanti degli studenti;
- e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL a tempo indeterminato.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Art. 22 – Rappresentanza dei Direttori di Dipartimento

1. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è costituita da venti Direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, di cui:

- a) non più di due Direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, di cui al successivo comma 5, dovendosi dare precedenza ai Direttori dei Dipartimenti in cui è rappresentata l'Area in misura maggiore;
- b) non più di un Direttore potrà essere individuato per i Dipartimenti delle sedi decentrate.

2. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l'Università sia pari o inferiore a venti, l'elezione potrà avvenire con modalità semplificate stabilite dal Collegio.

3. Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l'Università sia superiore a venti, si procede ad elezione con il sistema maggioritario.

4. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.

5. Ai fini dell'individuazione dell'Area CUN di riferimento di ciascun Dipartimento, si tiene conto della maggiore consistenza dei Settori Scientifico-Disciplinari della medesima Area di appartenenza dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.

Le Aree CUN di riferimento di ciascun Dipartimento sono le seguenti:

- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienze della terra
- Area 05 Scienze biologiche
- Area 06 Scienze mediche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 12 Scienze giuridiche
- Area 13 Scienze economiche e statistiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali.

6. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola componenti il Collegio, i cui voti sono computati, rispettivamente, nella misura di 1 e 0,50 di quelli validamente espressi. Ciascun Direttore di Dipartimento può esprimere un massimo di due preferenze. I Presidenti delle Scuole possono esprimere una sola preferenza.

7. Sono titolari dell'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento componenti il Collegio di cui al precedente comma.

8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

9. Ai fini della determinazione del risultato elettorale, la Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati pervenuti dai seggi elettorali, provvede a stilare la graduatoria dei candidati suffragati.

Se nella graduatoria i più suffragati risultano in numero superiore agli eligendi di cui al precedente comma 1, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti i più suffragati della graduatoria sino a concorrenza del numero degli eligendi, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e dei criteri di cui al medesimo comma 1. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio e in tal caso ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art. 23 - Rappresentanti del personale docente

1. La rappresentanza del personale docente è costituita cinque docenti, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle macroaree che seguono.

2. Per l'elezione della componente, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:

I. Macroarea 1 scientifica tecnologica:

- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienze della terra

II. Macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:

- Area 05 Scienze biologiche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

III. Macroarea 3 scienze mediche:

- Area 06 Scienze mediche

IV. Macroarea 4 scienze umanistiche:

- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali

V. Macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:

- Area 12 Scienze giuridiche
- Area 13 Scienze economiche e statistiche.

I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle suelencate devono optare per l'area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato Accademico, ai fini della definizione delle liste degli elettori di cui all'art. 8, valuta tale congruità sulla base delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni.

3. Alla elezione si procede con il sistema maggioritario.

4. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.

5. Sono titolari dell'elettorato attivo per ciascuna categoria tutti i professori di ruolo di I e di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, afferenti a ciascuna macroarea e regolarmente in servizio alla data delle votazioni. Ciascun elettore può esprimere una preferenza per ciascuna categoria di candidati.

6. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, a tempo pieno, che godano dell'elettorato attivo alla data del bando di indizione.

Possono risultare eletti tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, che risultino aver ottenuto una percentuale di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti.

7. Le candidature possono essere proposte in assemblea o al Decano della macroarea da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo per ciascuna macroarea; devono essere individuate nell'assemblea di macroarea, nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando di indizione.

Ciascuna macroarea valuta l'opportunità di presentare almeno un candidato per ciascuna categoria di docenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

9. Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, la Commissione Elettorale Centrale provvede a stilare, l'elenco dei candidati, riportando i voti ottenuti da ciascuno e la percentuale, troncata all'unità, dei voti validi ottenuti da ciascun candidato rispetto al numero dei votanti della propria macroarea.

Successivamente procede, nell'ordine:

- a) al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, a proclamare eletta la donna più suffragata, tenuto del dato percentuale, per ciascuna delle categorie dei docenti e ricercatori; ove le stesse appartengano alla medesima macroarea, viene eletta per prima, e per detta macroarea, la candidata più suffragata in misura percentuale o, in caso di parità, che abbia riportato il maggior numero di voti; per la categoria rimasta priva di rappresentanza, sarà proclamata eletta la donna - di macroarea diversa - che segue in graduatoria;
- b) a seguire, a proclamare eletti i candidati più suffragati, sempre tenuto conto del dato percentuale, delle ulteriori macroaree e senza vincolo di genere.

Nell'ipotesi in cui, effettuate tutte le operazioni, risultino macroaree non assegnatarie di rappresentanza, si procede, soltanto per tali macroaree, ad elezioni suppletive, limitando l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie disponibili.

Art. 24 - Rappresentante dei dottorandi di ricerca

1. Alla elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca si procede con il sistema maggioritario.

2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore. Il bando di indizione deve essere pubblicato sul sito web dell'Università.

3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata.

4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

Art. 25 - Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Alla elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede con il sistema maggioritario.

2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

3. Sono titolari dell'elettorato attivo per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo, i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché i Collaboratori esperti linguistici regolarmente in servizio.

4. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/CEL a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.

5. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore – per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

6. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.

7. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i due candidati più suffragati senza vincolo di genere.

TITOLO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
- b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
- c) tre componenti nominati nell'ambito del personale docente dell'Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;
- d) un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
- e) due rappresentanti degli studenti.

Art. 27– Individuazione del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato in seno al Consiglio di Amministrazione

1. Ai fini dell'individuazione del componente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, è eletta una rosa di quattro candidati.

2. Alla elezione si procede con il sistema maggioritario.

3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.

4. Sono titolari dell'elettorato attivo i Dirigenti e coloro che, alla data delle votazioni, rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché i Collaboratori esperti linguistici regolarmente in servizio.

5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo, ad eccezione dei Dirigenti e del personale tecnico amministrativo/CEL a tempo determinato, alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore – per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

7. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione. 8. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni, i quattro candidati più suffragati dovranno produrre al Senato Accademico il proprio curriculum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 13 dello Statuto di Ateneo.

TITOLO IV COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTI DI SCUOLE

Art. 28 – Composizione e costituzione

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del Collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.

2. Entro i 10 giorni successivi alla emanazione dei provvedimenti di nomina dei singoli componenti del Collegio, il Rettore indice nel medesimo Organo le elezioni dei Direttori di Dipartimento componenti del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento.

TITOLO V

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 29 - Composizione

1. Il Comitato è composto da:

- a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
- b) un numero di rappresentanti dell'Amministrazione, designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

- c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.
2. La procedura per la designazione dei rappresentanti, di cui alla lett. b), è indetta dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
3. Le candidature dovranno essere presentate con allegato curriculum entro i termini individuati dall'avviso pubblico. In presenza di un numero di candidature inferiore al minimo si procederà ad acquisirne delle ulteriori emanando l'Avviso entro i due giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all'acquisizione del numero minimo di candidature. In presenza di un numero sufficiente di candidature il Rettore procede alla loro verifica ed ammissione.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina il Presidente del Comitato tra i componenti di cui all'art. 20, comma 6, lett.b), dello Statuto.
5. Il Rettore nomina, con proprio decreto, i due rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti che potranno partecipare alle riunioni del Comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
6. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti avviene all'interno del Consiglio degli studenti secondo modalità stabilite dal relativo Regolamento di funzionamento.
7. Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
8. Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Art. 30 - Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi

1. Per la elezione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nel Comitato, si procede con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione nel Senato Accademico.
2. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Rettore.
3. Il bando di indizione unico per i due corpi elettorali deve indicare il genere degli eligendi, tenuto conto del genere degli eletti dal Consiglio degli studenti, al fine di assicurare la parità di genere nella categoria c) di cui all'art.28 e deve essere pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università, anche in forma consortile o convenzionata.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.
6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Rettore per il tramite dell'Ufficio elettorale – apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.
7. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.
8. I seggi elettorali sono composti con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini prescritti dal bando di indizione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

9. Ai fini dell'individuazione degli eletti, è predisposta, per ciascuno dei due corpi elettorali, una graduatoria in base ai voti di preferenza attribuiti. Si procede, quindi, ad eleggere il/la candidato/a che, tenuto conto del genere indicato nel bando, ha conseguito il maggior numero di voti validamente espressi, in ciascuna graduatoria. Nell'ipotesi in cui si debbano eleggere candidati di genere diverso e si abbia parità di voti conseguiti dai candidati di stesso genere nell'ambito dei due corpi elettorali, viene eletto il candidato/a più giovane di età o in subordine che sia iscritto ad un anno di corso inferiore.

TITOLO VI ORGANI DEI DIPARTIMENTI

Art. 31 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore Generale, in vista della scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Direttore in carica, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia del Dipartimento, al fine di avviare entro 15 giorni dalla comunicazione il procedimento di rinnovo.

2. In ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Decano dei professori di ruolo di I e II fascia del Dipartimento indice l'elezione del Direttore di Dipartimento con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 7.

3. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario.

4. Sono titolari dell'elettorato attivo:

- a) i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento, alla data delle votazioni;
- b) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;
- c) i rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento;
- d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, per i Dipartimenti di cui all'art. 26, comma 8, dello Statuto;

5. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. La convocazione del corpo elettorale è contestuale all'emanazione del bando elettorale. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.

7. Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente a linee programmatiche, al Consiglio di Dipartimento appositamente convocato dal Decano o per iscritto al Decano stesso non oltre la data e l'ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Decano le comunica.

8. Il Decano provvede a rendere note tutte le candidature mediante manifesti da affiggere agli albi del Dipartimento.

9. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano che ne dispone l'immediata pubblicazione all'albo del Dipartimento e nei locali del seggio.

10. L'ufficio competente, di cui all'art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

11. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente scelto tra i professori di I fascia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

e due scrutatori scelti tra i professori di II fascia e i ricercatori, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.

12. Il Direttore di Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

13. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 32 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) tutti i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi in numero da 1 (uno) a 3 (tre), comunque rispettando il tetto massimo del 20% del numero di rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
- d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo.
- e) Il Consiglio, alla scadenza del mandato di ciascuna rappresentanza e in vista di nuove elezioni, conferma o ridetermina il numero dei rappresentanti nel rispetto dei vincoli di cui alle lettere b), c) e d).

Art. 33 – Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori esperti linguistici

1. Alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si procede con il sistema maggioritario.

2. Il numero degli eligendi non deve essere inferiore a 4 unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo. Tale percentuale deve essere determinata moltiplicando per 10 il numero dei componenti del Consiglio escluso il personale tecnico-amministrativo e dividendo il prodotto per 90. Il numero degli eligendi deve essere stabilito o confermato con determinazione del Consiglio di Dipartimento in vista della scadenza del mandato, prima del bando di indizione.

3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento.

4. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultano assegnati al Dipartimento e rivestono la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio, compresi coloro che sono comandati o distaccati presso altra Amministrazione, nonché gli esperti linguistici a tempo indeterminato regolarmente in servizio presso il Dipartimento.

5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. La convocazione del corpo elettorale è contestuale all'emanazione del bando elettorale.

7. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

8. L'ufficio competente, di cui all'art. 8, a determinare le liste degli elettori è la Segreteria Amministrativa U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento.

9. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.

10. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere.

Art. 34 – Rappresentanti dei dottorandi

1. La rappresentanza dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento è presente solo presso il Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di ricerca. (cfr. delibere S.A. e C.d.A. del 30.7.2019).

2. Alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi si procede con il sistema maggioritario.

3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Direttore di Dipartimento.

4. Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all'anno accademico in cui si svolgono le elezioni ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università, dichiarati afferenti al Dipartimento, anche in forma consortile o convenzionato.

5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

6. Le candidature sono libere e devono essere proposte nei termini prescritti dal bando di indizione. Le candidature possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, in forma scritta, presentando al Direttore del Dipartimento apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura.

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche nei termini e con le modalità prescritte dal bando di indizione.

7. Il seggio elettorale è composto con provvedimento del Direttore del Dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e nei termini previsti del bando di indizione.

8. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, nel caso in cui il numero degli eligendi sia superiore ad uno, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere.

Art. 35 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici.

2. La Giunta è costituita a seguito dell'approvazione di apposita norma stralcio del Regolamento di funzionamento, formulata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. L'elezione, con l'adozione del sistema maggioritario, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

4. L'organo competente ad indire le elezioni è il Direttore del Dipartimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

5. Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo, rispettivamente nell'ambito di ciascuna categoria, purché regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti i professori di ruolo di I e II fascia e tutti i ricercatori. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

6. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 34 33 del presente Regolamento; l'elettorato passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

7. Per i rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Le modalità di elezione per i rappresentanti degli studenti sono definite da apposito Regolamento elettorale.

8. Al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, per ciascuna delle categorie dei professori e ricercatori, è eletta la donna più suffragata e, a seguire, i candidati più suffragati senza vincolo di genere.

Art. 36 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Senato Accademico può adottare un calendario elettorale anche in deroga alle tempistiche qui previste.

Il Rettore
Stefano Bronzini



